

tribUZIONE dei costi del *network* ai servizi, che può realizzarsi attraverso una matrice che evidenzia, per ogni servizio, l'ammontare dell'impiego delle componenti di rete utilizzate, il cui costo viene attribuito, tramite *driver* tecnici di riferimento.

3. Criteri da adottare per la definizione dei valori di sostituzione (in termini di capacità, funzionalità e tecnologia)

Nella maggioranza dei contributi si ritiene opportuno porre l'attenzione su due criteri di valutazione dei beni capitali: quello riferito ai prezzi di mercato e quello relativo all'approccio denominato *Modern Equivalent Assets*. Il primo, basato sul prezzo di mercato di beni capitali che risultano equivalenti sia in termini di tecnologia che di capacità e funzionalità, determina un valore che, tuttavia, non è possibile ricavare in quei settori caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e, quindi, vi sono frequenti cambiamenti negli *asset* utilizzati.

Una valutazione basata sul valore MEA (*Modern Equivalent Assets*) corrisponde invece al valore di beni capitali che, incorpora il livello di tecnologia più avanzato e considerati equivalenti in termini di funzionalità e di capacità.

Pertanto, nella maggior parte dei contributi si ritiene che, nel caso in cui *asset* equivalenti a quelli in uso siano ancora in commercio, una valutazione basata sui loro prezzi di mercato si riveli più adeguata ed in linea con una contabilità a costi correnti; diversamente, in assenza del riferimento relativo al prezzo di mercato, è necessaria una valorizzazione basata sul prezzo di un bene equivalente che incorpora la tecnologia più moderna (MEA).

Viene comunque sottolineato che tale esercizio implica un certo livello di astrazione, poiché, dato che la tecnologia più recente incorpora solitamente maggiori funzionalità e capacità, è necessario correggere il valore del MEA per evitare che gli operatori alternativi paghino anche per servizi che la rete di Telecom Italia non è in grado di fornire.

4. Definizione del tasso di remunerazione del capitale, con una contabilità a costi correnti: applicazione di un approccio di tipo OCM (*Operating Capital Maintenance*) ovvero FCM (*Financial Capital Maintenance*). Punti di forza e debolezza derivanti dall'applicazione di un metodo rispetto all'altro

Tutti gli operatori concordano sull'applicazione di un approccio del tipo FCM, in base al quale si assume che il capitale di un'impresa venga mantenuto nel tempo, qualora il capitale di rischio degli azionisti a fine periodo sia uguale, in termini reali, al capitale di inizio periodo.

A differenza dell'approccio di tipo OCM, il tasso di rendimento per coloro che hanno fornito il capitale uguaglia il tasso di rendimento richiesto (misurato dal costo del capitale), senza considerare che il costo di rimpiazzo sia cresciuto o diminuito rispetto all'indice generale dei prezzi.

Dalle considerazioni esposte, il metodo FCM è quello preferibile qualora si utilizzi una contabilità a costi correnti come base per il calcolo delle tariffe di interconnessione.

5. Valutazione dei cespiti, considerando (per tipologia di cespite) la definizione della "vita utile" del bene oggetto dell'investimento e delle relative aliquote di ammortamento e le voci di costo da includere nella definizione dei valori del cespite

Nella maggior parte dei contributi si evidenzia che la definizione della cosiddetta "vita utile" dei cespiti, ad oggi utilizzata da Telecom Italia (in collaborazione del CSTPTA), non sempre riflette l'effettiva vita economica degli impianti come, invece, dovrebbe avvenire in un contesto di valorizzazione a costi correnti.

Si propone, pertanto, di avviare un processo che conduca a riconsiderare la modalità di identificazione delle diverse "vite utili", anche alla luce dell'esperienza europea in materia (si fa riferimento a studi condotti da società di consulenza internazionali per conto della Commissione europea).

Tutti i contributi sottolineano, come punto di assoluto rilievo, la necessità, nella progettazione del modello di costo a valori correnti, di escludere dal calcolo degli ammortamenti, la quota dei cespiti già completamente ammortizzata da Telecom Italia.

Alcuni operatori affermano che, poiché la "vita utile" dei macroaggregati di rete (impianti di commutazione e servizi speciali; apparati ed impianti trasmissivi e di supporto alle attività di rete; apparati di *Information Technology*; apparati ed impianti di alimentazione) dipende principalmente dal grado di obsolescenza tecnologica degli impianti, è necessario collegare la definizione di "vita utile" al tasso di obsolescenza tecnica del settore delle telecomunicazioni.

Telecom Italia, infine, afferma che le tecniche di ammortamento da utilizzare sono quelle relative ad un ammortamento lineare sulla "vita utile", la cui definizione, peraltro, è quella utilizzata nel bilancio e nella contabilità a costi storici.

6. Altri commenti

Alcuni operatori evidenziano la necessità di indurre Telecom Italia a separare effettivamente la contabilità della rete da quella delle altre attività. Tale separazione, oltre ad essere prevista dalla legge, è necessaria per verificare la presenza o meno di comportamenti discriminatori nei confronti di concorrenti e, pertanto, a vantaggio delle proprie unità operative, o di società controllate, controllanti e collegate a Telecom Italia.

L'incumbent, infine, afferma che il contributo fornito nell'ambito della consultazione pubblica si basa sulle risultanze concrete di un'analisi metodologica sulla tematica del sistema contabile basato sui costi correnti, che l'azienda ha attivato fin dal 1999. Si sottolinea, pertanto, che i commenti realizzati tengono conto della concreta realtà impiantistica e che il passaggio alla metodologia dei costi correnti è previsto, da Telecom Italia, mediante l'integrazione, attraverso l'inserimento di un modulo aggiuntivo, dell'attuale sistema di contabilità regolatoria e separazione contabile, così da mantenere il collegamento con la contabilità aziendale certificata ed utilizzata per la redazione del bilancio d'esercizio.

Da ultimo, alcuni operatori propongono l'istituzione di un gruppo di consultazione formato dalle diverse società di telecomunicazioni, dai rappresentanti dei fornitori, da società di consulenza e da esponenti del mondo accademico, al fine di implementare un sistema di calcolo che, al pari di quello basato sui costi correnti, risulti complesso ed innovativo.

Il Direttore
ANTONIO PERRUCCI

Appendice - Elenco degli operatori che hanno partecipato alla consultazione

1. Albacom *
2. Blixer *
3. Blu
4. ePlanet *
5. Fastweb *
6. Infostrada *
7. Mciworldcom
8. Telecom Italia
9. Wind

* Gli operatori contrassegnati dall'asterisco hanno presentato un documento congiunto in cui si rappresentano i commenti condivisi.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 19 aprile 2000

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2000, n. 96

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine all'istruttoria in corso sulla valutazione dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 2000, pervenuta all'Autorità in data 7 aprile 2000 invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio per le analisi economiche e di mercato - Torre Francesco - Isola B/5, 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000". Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

- a) condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione offerti;
- b) ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 aprile 2000

*Il direttore del Servizio
per le analisi economiche
e di mercato
ANTONIO PERRUCCI*

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI del 6 luglio 2000**Sintesi dei commenti pervenuti dagli operatori licenziatari nell'ambito della consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'Offerta d'Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000****1. Premessa**

Il presente documento fornisce una sintesi dei commenti pervenuti all'Autorità da parte degli Operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 319/97, nell'ambito consultazione pubblica avviata in data 20 aprile 2000 nell'ambito dell'istruttoria sulla valutazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000 (di seguito, l'Offerta).

Per maggiore chiarezza espositiva, tali commenti sono stati accorpati in tre categorie:

- condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione;
- nuovi servizi da includere all'interno dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
- altri commenti.

Si precisa che il documento dà esclusiva evidenza delle tematiche che sono risultate oggetto d'interesse degli operatori (evidenziando, in alcuni casi, il livello di condivisione delle stesse), senza peraltro attribuire specificamente le posizioni espresse ai singoli operatori.

2. Sintesi dei commenti pervenuti**2.1. Condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione**

Alcuni operatori hanno manifestato perplessità circa la correttezza regolamentare del richiamo fatto nell'ambito dell'offerta al contributo previsto dall'articolo 20 della legge 448/98 in capo ai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni o di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali.

La maggioranza degli operatori ha richiesto l'inclusione nell'Offerta delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di collegamenti e interfacce d'interconnessione di capacità superiori a 2Mbit/s.

Tutti gli operatori sottolineano che l'Offerta, in numerosi punti, rinvia a negoziazioni bilaterali per la definizione delle condizioni tecniche e/o economiche relative ai servizi contenuti nell'Offerta stessa, contravvenendo in tal modo ai principi generali di trasparenza e non discriminazione.

Alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di integrare l'elenco delle tipologie di comunicazioni per le quali risulta espressamente utilizzabile il servizio di raccolta.

Alcuni contributi hanno evidenziato una scarsa trasparenza in relazione alle condizioni economiche dei servizi di transito (in particolare, si rileva una mancanza di informativa delle componenti che concorrono a formare il costo del servizio) e il conseguente rinvio ad accordi tra le parti per la definizione del prezzo complessivo relativo alla prestazione del servizio. Si segnala al riguardo che l'operatore che origina la chiamata e intende fruire del servizio di transito non è a conoscenza dei punti di interconnessione tra Telecom Italia e gli operatori di destinazione e non è pertanto in grado di pianificare le modalità tecniche di interconnessione più convenienti.

Tutti gli operatori richiedono l'esplicitazione, all'interno dell'Offerta, delle condizioni economiche che si applicano nel caso di accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità attraverso la rete di Telecom Italia. Alcuni operatori inoltre sottolineano che per i servizi di emergenza (112, 113, 115, 118) e per altri servizi di pubblica utilità (ad es., 117, 1515), mentre a livello di doppio e singolo SGT si applicano le normali tariffe di raccolta, a livello SGU risultano applicate tariffe più alte rispetto a quelle di semplice raccolta. Si ritiene ingiustificata tale differenza, dal momento che l'instradamento della chiamata da SGU verso l'area SGT è già remunerato dal chiamato.

Vi è unanimità nell'affermare che le condizioni economiche relative all'accesso al *data base* elenco abbonati nazionali debbano essere orientate ai costi e quindi fissate a livelli economici più contenuti rispetto a quelle rivolte all'utenza finale. Si ritiene infatti che tale servizio è a tutti gli effetti un servizio di interconnessione. Tutti gli operatori hanno sottolineato la presenza di un aumento pari al 24,7% rispetto allo scorso anno del costo di interrogazione del *data base*. Alcuni operatori inoltre hanno evidenziato la necessità di prevedere una modalità di cessione del *data base* stesso, con la previsione di aggiornamenti periodici, a condizioni eque, non discriminatorie ed orientate ai costi.

Per quanto riguarda il servizio di accesso di abbonato di altro operatore al servizio 176 fornito sulla rete di Telecom Italia, alcuni operatori sottolineano la presenza di modalità tecniche non compatibili con quelle già utilizzate per gli altri servizi di interconnessione, nonché di tariffe eccessive che impediscono agli operatori alternativi di offrire il servizio a condizioni competitive.

Alcuni operatori affermano che per l'accesso di abbonato di altro operatore ai servizi *Audiotex* forniti sulla rete di Telecom Italia non dovrebbe prevedersi un costo aggiuntivo per le funzionalità di rete intelligenti; non dovrebbe inoltre essere previsto un rinvio ad accordi tra le parti per la definizione delle condizioni economiche di alcune funzioni specifiche (quali l'instradamento sulla base del riconoscimento del codice, la contabilizzazione del traffico di tipo *premium*, l'intermediazione finanziaria).

Riguardo al servizio di accesso di abbonato Telecom ai servizi di rete privata virtuale forniti dall'operatore interconnesso, diversi operatori segnalano che l'applicazione del *routing number* (180 + OP_ID) per l'instradamento delle chiamate determina un allungamento del numero pari a sei cifre. Tale modalità risulta ridondante in quanto il *routing number* non aggiunge alcuna informazione a quanto già contenuto nel codice di accesso remoto a RPV 149X(Y(Z)) e rischia di compromettere l'instradamento per alcune numerazioni internazionali.

Alcuni operatori sottolineano che il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore è organizzato sulla base di una soluzione tecnica inadeguata, in quanto vengono utilizzate delle funzionalità di rete intelligente non necessarie al fine di fornire il servizio e che sottendono lo svolgimento di funzioni di controllo che non competono a Telecom Italia. Alcuni operatori contestano inoltre la previsione di una quota supplementare a recupero dei costi di adeguamento del sistema, per la quale sembra non sussistere alcuna giustificazione tecnica.

In merito alla qualità del traffico interconnesso, alcuni operatori evidenziano che Telecom Italia si impegna a garantire un determinato livello di qualità esclusivamente per chiamate relative al traffico voce, rimandando ad accordi bilaterali la definizione di tale livello per altre tipologie di traffico.

In merito alla prestazione di *number portability*, alcuni contributi sottolineano che non è prevista la portabilità del numero per i servizi non geografici diversi da Numero Verde, Addebito Ripartito e Tariffa Premio e che i tempi di attivazione del servizio sono troppo lunghi. Per quanto riguarda le condizioni economiche, tutti gli operatori chiedono l'eliminazione della quota aggiuntiva relativa alla funzione di interrogazione al *data base* di rete intelligente.

In merito alla *carrier preselection*, la maggior parte degli operatori sottolinea che i tempi di attivazione del servizio sono eccessivamente lunghi e che appare ambigua la previsione secondo cui l'operatore preselezionato dovrà farsi carico delle insolvenze o morosità del proprio cliente (a qualsiasi titolo determinatesi), comprese quelle derivanti da frode o da fattispecie penalmente rilevanti; tale previsione potrebbe essere infatti interpretata nel senso che l'operatore preselezionato sia chiamato a sanare l'insolvenza del proprio cliente nei confronti di Telecom Italia in relazione al canone d'accesso e/o al traffico telefonico sviluppato in precedenza. Riguardo le condizioni economiche previste per tale servizio, gli operatori sono concordi nel richiedere un ridimensionamento della quota per il recupero del costo di adeguamento del sistema; in caso contrario, si stima un aumento di oltre il 20% rispetto alla tariffa SGU e, conseguentemente, un impatto pesantissimo sugli operatori. Tutti i contributi inoltre affermano la necessità di eliminare sia il costo per le prove su SGU previsto a carico dell'operatore preselezionato, sia il contributo annuo integrativo.

In riferimento ai collegamenti diretti, alcuni operatori evidenziano la necessità di rivedere la configurazione dell'offerta dell'interconnessione di semicircuiti descritta nell'Offerta, in modo tale da ricomprendervi l'offerta dei cd. circuiti parziali tra la sede dell'utente ed il punto di interconnessione con l'operatore alternativo, a capacità sia inferiori sia superiori ai 2 Mbit/s con condizioni economiche orientate ai costi.

Nella maggioranza dei contributi si sottolinea che, pur essendo prevista nell'Offerta l'effettuazione di una serie di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità, si rimanda ad accordi tra le parti per la definizione delle modalità tecniche e delle relative condizioni economiche.

Tutti gli operatori evidenziano il mancato inserimento, nell'ambito dell'Offerta, di un *Service Level Agreement* che definisca le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione; tale documento, oltre ad essere trasmesso all'Autorità unitamente all'Offerta, dovrebbe risultare accessibile agli operatori interconnessi.

Per quanto riguarda il traffico commutato, tutti gli operatori hanno evidenziato che la rimodulazione, da parte di Telecom Italia, del gradiente tariffario ha determinato un aumento delle tariffe *off peak*, rispetto al 1999; in particolare si osserva un aumento nelle fasce di maggior interesse per i concorrenti di Telecom Italia, vale a dire nelle fasce SGU e singolo SGT. Ciò, ad avviso degli operatori, rende difficilmente perseguibile la proposizione di offerte competitive per le chiamate locali.

Tutti gli operatori sottolineano la presenza di tariffe più elevate rispetto al 1999 relativamente all'interconnessione di raccolta da telefonia pubblica. Si evidenzia inoltre la presenza di tariffe eccessivamente elevate per l'accesso al servizio 12 e la conseguente impossibilità per gli operatori alternativi di offrire lo stesso servizio a condizioni competitive.

Tutti gli operatori segnalano una generale scarsa coerenza delle condizioni economiche d'interconnessione rispetto ai prezzi applicati da Telecom Italia alla propria clientela *retail*.

E' stata richiesta l'eliminazione dell'applicazione della quota aggiuntiva per comunicazione relativamente all'utilizzo di rete intelligente, prevista nel caso di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi dell'Ente Poste Italiano forniti sulla rete di Telecom Italia.

Si è riscontrata una generale richiesta di maggiore trasparenza in merito alle condizioni economiche relative all'accesso di abbonato Telecom Italia a servizi non geografici offerti da un operatore interconnesso; tutti gli operatori infatti affermano che nonostante le chiare indicazioni della delibera 1/00/CIR, l'Offerta non esplicita alcun valore relativo agli oneri di fatturazione e di copertura del rischio di insolvenza.

Per quanto concerne l'accesso di abbonati Telecom Italia ai numeri di Addebito Ripartito dell'operatore interconnesso, gli operatori sottolineano che le condizioni economiche riportate nell'Offerta non si differenziano rispetto a quelle relative ai numeri di addebito al chiamato, nonostante la differente natura di tali servizi. Si evidenzia inoltre che Telecom prevede, per i servizi ad Addebito Ripartito, il pagamento, da parte dell'operatore interconnesso, di una quota minutaria per la raccolta più gli oneri relativi alla prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza e non dichiara esplicitamente di trasferire all'operatore stesso la quota pagata dal chiamante, creando pertanto alcune ambiguità circa la corretta applicazione del principio secondo cui i ricavi derivanti da tali servizi sono integralmente di competenza dell'operatore a cui è stata assegnata la numerazione.

Gli operatori affermano la presenza di costi eccessivi relativamente all'attività di configurazione delle centrali, con particolare riferimento ai codici con parametri di configurazione specifici in funzione dell'arco di numerazione assegnato.

Tutti i contributi evidenziano la mancanza di trasparenza nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di *housing* incluse in un documento allegato all'offerta di interconnessione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità di specificare in modo più chiaro le regole di attribuzione degli spazi e la tempistica di fornitura.

2.2. Ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento

Vi è una generale richiesta per l'inserimento delle condizioni tecniche ed economiche relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni assegnate all'operatore interconnesso quali:

- numerazione per servizi di tariffa premio (144 e 166)
- numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899)
- numerazione per servizi di numero unico (199X)
- numerazione per servizi di numero personale (178X(Y)).

Si evidenzia che la convenienza del lancio commerciale di tali servizi da parte di un operatore interconnesso dipende in maniera sostanziale dalle condizioni di interconnessione praticate da Telecom Italia.

2.3. Altri commenti

Ulteriori commenti riguardano le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di Numero Unico e Numero Personale di Telecom Italia. Per quanto concerne il Numero Unico, unanimemente si evidenzia che le tariffe che l'operatore interconnesso deve pagare all'ex monopolista sono di poco più basse delle tariffe applicate alla clientela finale, mentre per il Numero Personale, quasi sempre il costo di interconnessione è superiore al costo che l'ex monopolista addebita al proprio cliente che chiama un numero personale di Telecom Italia. I contributi sottolineano quindi che una riduzione di tali tariffe di interconnessione permetterebbe anche all'operatore interconnesso di proporre ai propri clienti un'offerta commerciale competitiva. Per quanto riguarda il tema della titolarità della tariffa delle numerazioni non geografiche, alcuni operatori ritengono che la titolarità della tariffa competa all'operatore titolare della numerazione; altri operatori ritengono che sia il caso di evitare l'applicazione di prezzi differenziati per operatore, nell'obiettivo di avere una maggiore trasparenza per la clientela e di evitare il sostenimento di eccessivi oneri dovuti all'implementazione di diverse configurazioni tecniche derivanti da modalità di tariffazione differenti.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto verso l'estero delle comunicazioni originate in Italia dai clienti degli operatori interconnessi con Telecom Italia, si riscontra un consenso maggioritario (non mancano però posizioni divergenti) per una eventuale rimozione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta per i servizi in oggetto; ciò consentirebbe agli operatori interconnessi di poter beneficiare di offerte in funzione dei volumi di traffico e a Telecom Italia di proporre un'offerta più qualificata ed in linea con quella di altri operatori presenti sul mercato, a vantaggio di un incremento della competitività complessiva.

Diversi operatori ritengono necessario l'inserimento del servizio di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini (cd. *landing stations*) nell'Offerta, in quanto tale servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio d'accesso ad una "porta" di interconnessione per la capacità di banda internazionale. Ciò inoltre eviterebbe l'imposizione, da parte di Telecom Italia, di condizioni eccessivamente onerose volte a disincentivare tali modalità di accesso.

Vi è una richiesta generale, da parte degli operatori, affinché tutti i documenti allegati all'Offerta costituiscano parte integrante di essa ai fini regolamentari.

Appendice - Lista dei partecipanti alla consultazione pubblica

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Albacom s.p.a. | |
| 2 Blu | |
| 3 ePlanet | |
| 4 Globalone Communication s.p.a. | Via Tucidide, 56 Torre 2 - 20134 MILANO |
| 5 Infostrada | |
| 6 Lombardiacom | |
| 7 Omnitel Pronto Italia | Piazza SS Apostoli, 81 - 00187 ROMA |
| 8 Wind Telecomunicazioni s.p.a. | Via C. G. Viola, 48 - 00148 ROMA |

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 1° giugno 2000

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione*Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2000, n. 131

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nonché singole posizioni dei diversi operatori di telecomunicazioni in merito alla tematica della revisione dell'attuale architettura di interconnessione, sulla quale l'Autorità ha aperto uno specifico procedimento, invita i soggetti titolari di licenza individuale o concessione per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazioni e/o l'installazione di reti di telecomunicazioni, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto, anche con riferimento alle risultanze del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione – che ha già approfondito la tematica nel proprio ambito – i cui documenti conclusivi sono disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'Autorità, al seguente indirizzo:

http://www.agcom.it/provv/com_interconn/com_interconn.htm

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 luglio 2000 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Dipartimento regolamentazione, Centro Direzionale – Isola B 5 – Torre Francesco – 80143 – Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica per la revisione dell'architettura di interconnessione". Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando la dicitura sopraindicata.

Facendo particolare riferimento al documento "Criteri per la revisione dell'attuale Architettura di Interconnessione", incluso tra le risultanze del Comitato per la Qualità dei servizi di interconnessione e disponibile all'indirizzo *web* sopra indicato, si richiede, in particolare, di comunicare valutazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

1. criteri da adottare per la determinazione di Bacini di interconnessione Nazionali di raccolta e/o di terminazione;
2. criteri da adottare per la determinazione di Bacini di interconnessione Locali di raccolta e/o terminazione;
3. condizioni di reciprocità, tecnica ed economica, da definire per l'operatore *incumbent* e per i restanti operatori;
4. correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi sia per l'operatore *incumbent*, sia per i restanti operatori;
5. impatti sul piano di numerazione nazionale e qualunque altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione;
6. modalità di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione;
7. correlazione tra l'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti di tutti gli operatori;
8. qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie di mercato di ciascun partecipante alla consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° giugno 2000

Il direttore del Dipartimento regolamentazione
ROBERTO VIOLA

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI dell'8 novembre 2000**Sintesi delle risposte pervenute a seguito della consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione****1. Introduzione**

Il presente documento fornisce una sintesi delle risposte alla consultazione pubblica avviata dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione. Il documento per la consultazione è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000*.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato in allegato 1. Sono pervenuti 4 contributi in risposta alla consultazione, uno dei quali sottoscritto da 9 società. Alcuni dei contributi inoltre fanno riferimento a documenti già presentati durante i lavori del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione, nonché alle risultanze del medesimo Comitato. Si fa notare peraltro che a tali risultanze era stato fatto riferimento nel documento per la consultazione pubblica in questione.

Le posizioni già espresse nell'ambito del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione sono state riprese nel presente documento, per quanto possibile in relazione agli argomenti specifici della consultazione.

Le risposte pervenute sulle questioni poste dalla consultazione sono riportate nel capitolo 3. Nel capitolo 2 seguente vengono riportati alcuni commenti di ordine generale.

2. Commenti di ordine generale

In uno dei commenti pervenuti si fa esplicito riferimento all'opportunità di definire una architettura di interconnessione che non risulti correlata alle architetture di rete degli operatori, *incumbent* e alternativi. Lo stesso documento sottolinea come un nuovo modello di interconnessione potrà favorire il perseguimento di criteri di efficienza nel disegno delle reti.

Alcuni dei commenti sottolineano inoltre la necessità che la nuova architettura di interconnessione debba valere per tutti i servizi di interconnessione (terminazione e raccolta) offerti sia dall'operatore *incumbent* che dagli operatori nuovi entranti. Tuttavia due rispondenti sono del parere che i servizi di terminazione e di raccolta debbano essere basati su principi nettamente distinti.

È opinione di alcuni dei rispondenti che nell'ambito della nuova architettura di interconnessione non debbano essere effettuate differenziazioni tra le differenti tipologie di rete (sostanzialmente a commutazione di circuito e di pacchetto) utilizzabili per il trasporto dei servizi in fonia o dati. A tale riguardo viene fatto presente che la scelta del tipo di rete sarà in futuro legata esclusivamente a considerazioni di carattere economico e che già ora è possibile trasportare traffico di fonia su reti a commutazione di pacchetto. Di conseguenza viene espressamente richiesto da alcuni che le reti a pacchetto non risultino al di fuori del contesto regolamentare che regola l'interconnessione.

Su questo tema uno dei rispondenti ha tuttavia espresso l'opinione che la nuova architettura di interconnessione si debba applicare al solo traffico telefonico geografico.

È stato fatto presente, in uno dei commenti pervenuti, il ridotto interesse ad effettuare interventi sulla rete telefonica nazionale finalizzati alla revisione dell'attuale struttura di interconnessione per il traffico in fonia.

Tale posizione viene espressa dall'operatore *incumbent* che non è intenzionato a sopportare i costi dell'intervento di adeguamento, che non realizzerebbe di sua iniziativa, preferendo concentrare le sue risorse su interventi mirati su specifici segmenti di traffico e di rete.

* v. anche Bollettino ufficiale n. 3/2000.

L'operatore *incumbent* richiede inoltre espressamente che gli eventuali costi da sopportare nel caso fosse costretto ad implementare le modifiche necessarie per realizzare la nuova architettura di interconnessione dovrebbero essere recuperati in maniera coordinata con i tempi dell'investimento, facendo presente che un recupero ex-post con l'aumento delle tariffe di interconnessione non sarebbe considerato equo.

3. Sintesi dei commenti sulle questioni identificate dal documento per la consultazione

3.1. Criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione nazionali di raccolta e/o di terminazione

Alcuni dei rispondenti sono favorevoli a determinare bacini nazionali di interconnessione mediante l'aggregazione delle attuali aree *gateway* di Telecom Italia, con il fine di costituire aree omogenee dal punto di vista sociale, economico e commerciale. In un caso si prefigura un raggruppamento sino ad un massimo di 10 bacini nazionali omogenei e di medesima appetibilità economica. Altri rispondenti hanno fornito una proposta di aggregazione in 13 bacini nazionali (aree *cluster*), con l'indicazione dei *cluster* adiacenti.

Per ciò che riguarda le tariffe di interconnessione tra i bacini nazionali così determinati, si propone in uno dei commenti il seguente schema, con riferimento alle attuali tariffe :

Nuova Tariffa	Riferimento alle attuali tariffe	Applicabilità
Singolo <i>Cluster</i>	SGT	Chiamate originate e terminate all'interno del <i>cluster</i>
Doppio <i>Cluster</i>	Doppio SGT	Chiamate originate e terminate su <i>cluster</i> "confinanti" ⁽¹⁾
<i>Cluster</i> Remoto	Superiore al Doppio SGT	Chiamate originate e terminate su <i>cluster</i> "remoti" ⁽¹⁾

(¹) La definizione dei *cluster* "confinanti" o "remoti" non viene fornita.

3.2. Criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione locali di raccolta e/o terminazione

Relativamente alla determinazione dei bacini locali, due dei documenti pervenuti si dichiarano favorevoli all'individuazione degli stessi mediante aggregazione di aree distrettuali. In entrambi i casi, le metodologie prospettate per la determinazione di questi bacini locali indicano un limite ottimale di circa 150 bacini omogenei dal punto di vista sociale, economico e commerciale.

In uno dei commenti sopra citati, si sottolinea che un approccio ottimale per la ridefinizione dei bacini locali, basato su criteri esclusivamente demografici, sarebbe impraticabile per l'eccessivo impatto sulla attuale struttura di rete di Telecom Italia. Pertanto viene preferito un approccio più pragmatico per il quale, attraverso l'aggregazione di alcune aree distrettuali, non si avrebbero grossi impatti sulla struttura di rete e sulla numerazione. Si fa tuttavia notare che la metodologia in questione prevede, nel caso di aree metropolitane, la suddivisione di una singola area distrettuale in più bacini locali, al fine di soddisfare il criterio di omogeneità dei bacini locali. Viene però sottolineato che dall'eventuale suddivisione delle aree metropolitane in più bacini locali non dovrà scaturire un obbligo per gli operatori all'attivazione di un punti di interconnessione per ognuno di tali bacini.

Lo stesso commento sottolinea che l'approccio proposto mira a ridurre il numero di punti di interconnessione necessari per interconnettersi al livello più basso della rete su tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo risulta praticabile, portando come esempio quanto realizzato in Germania, dove è stato definito il nume-

ro minimo di punti di interconnessione che devono essere raggiunti dagli operatori per avere diritto, su tutto il territorio nazionale, alla tariffa locale. Tale numero risulta sostanzialmente inferiore al numero di centrali locali dell'operatore di rete dominante.

In merito alle tariffe di interconnessione in ambito locale, uno dei rispondenti propone che la consegna della chiama debba essere tariffata ad un valore analogo all'attuale tariffa SGU, mentre dovrebbe essere prevista una tariffa inferiore per l'interconnessione a livello di commutatore locale, nel caso in cui tale commutatore abbia una visibilità inferiore a quella dell'intero bacino locale.

Anche in un altro commento si ravvisa l'opportunità di definire, nell'ambito del bacino locale, livelli inferiori di interconnessione, con tariffe proporzionalmente più vantaggiose rispetto a quelle definite per i bacini locali.

Uno dei rispondenti esprime una posizione contraria alla ridefinizione dei bacini locali mediante la semplice aggregazione degli attuali distretti telefonici. Secondo quanto indicato dal rispondente, l'aggregazione secondo il principio di omogenità potrebbe risultare non significativa. Il documento propone quindi una definizione di bacini locali (per il solo servizio di terminazione) come specificazione del servizio di interconnessione all'autocommutatore su cui è attestata la clientela.

Il documento esprime inoltre il parere che il costo dei servizi di interconnessione associati al bacini locali risultanti dall'aggregazione dovrebbe risultare superiore ai valori attualmente previsti per la raccolta e la terminazione via SGU. Viene anche fatto presente che l'aggregazione di distretti avrebbe un forte impatto sulle classificazioni delle chiamate, facendo venir meno per la clientela l'associazione tra indicativo distrettuale e costo delle comunicazioni.

Infine il rispondente precisa che il livello di interconnessione locale su SGU deve continuare a rappresentare il livello minimo di interconnessione.

3.3. Condizioni di reciprocità, tecnica ed economica, da definire per l'operatore *incumbent* e per i restanti operatori

Alcuni dei rispondenti sono del parere che debba essere prevista piena reciprocità tecnico-economica rispetto alla nuova architettura che sarà definita.

Viene nuovamente sottolineata in uno dei commenti l'opportunità di prevedere livelli di interconnessione ulteriori e più bassi nell'ambito del bacino locale.

In un altro dei documenti presentati si ravvisa l'opinione che i criteri di reciprocità tra operatori debbano essere differenti nei casi di interconnessione di raccolta e di terminazione.

3.4. Correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi sia per l'operatore *incumbent*, sia per i restanti operatori

Uno dei partecipanti alla consultazione è del parere che non ci saranno sensibili correlazioni tra architettura di interconnessione e condizioni di offerta al pubblico nel caso dell'operatore dominante. Al contrario, un'architettura di interconnessione più semplice potrebbe favorire un miglioramento dell'offerta al pubblico da parte degli operatori nuovi entranti.

Secondo il parere di altri rispondenti, non ci sarà alcun legame rigido e predefinito fra l'architettura definita per l'interconnessione e le tariffe all'utente finale, basandosi sulla considerazione che già attualmente i costi per gli utenti finali sono in qualche misura indipendenti dalle tariffe di interconnessione. Tuttavia anche in questo caso un'architettura di interconnessione che renda più efficiente lo sviluppo delle reti degli operatori potrà avere un impatto positivo sulle tariffe agli utenti finali.

In ogni caso, come viene sottolineato da uno dei rispondenti, le tariffe di interconnessione, oltre a rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione, dovranno essere orientate ai costi. In questo caso si potrebbe accettare un'articolazione di tali tariffe sulla base della distanza.

3.5. Impatti con il piano di numerazione nazionale e qualunque altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione

Uno dei rispondenti fa presente l'opportunità di accelerare il processo di introduzione della decade 7 per i servizi di accesso ad internet. Per il resto non si ravvedono ulteriori impatti sul piano di numerazione.

Secondo altri, una ridefinizione dei bacini locali secondo la metodologia di accorpamento degli attuali distretti non avrà impatti sostanziali sul piano di numerazione.

Di parere contrario risulta un altro commento, per il quale una nuova architettura di interconnessione ed una ridefinizione dei bacini locali e nazionali avrebbe come conseguenza un intervento pesante sull'attuale rete PSTN, oltre che provocare un sensibile disorientamento nei confronti dell'utenza, qualora venisse meno l'associazione diretta tra indicativo distrettuale e costo della chiamata.

Nel caso di implementazione dei bacini locali secondo una delle metodologie proposte, alcuni operatori propongono che venga salvaguardata la possibilità, attualmente esistente, di gestire numerazioni su tutto il territorio nazionale, anche in caso di interconnessione con un numero di punti di interconnessione inferiore al numero dei bacini locali.

In uno dei commenti si esprime inoltre l'opinione che dovranno essere tenuti in conto possibili impatti sulle metodologie e sui sistemi di tariffazione inter-operatore, con i conseguenti oneri di riconfigurazione del sistema.

3.6. Modalità di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione

Secondo il parere di uno dei partecipanti alla consultazione, un obiettivo ragionevole per l'implementazione della nuova architettura di interconnessione potrebbe essere l'inizio del 2002, essendo necessario almeno un anno per la predisposizione delle reti e l'adeguamento dei sistemi. Inoltre la transizione dovrebbe essere coordinata da un organismo centrale *super partes*, indicando l'Autorità come miglior candidato.

In un altro commento, viene inoltre fatto presente che l'eventuale adeguamento degli operatori alla nuova articolazione dei bacini locali dovrà avvenire in un congruo periodo di tempo e comunque tenendo conto dei volumi di traffico effettivamente scambiati.

3.7. Correlazione tra l'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti di tutti gli operatori

In un commento non vengono ravvisati legami diretti tra l'evoluzione della rete di interconnessione e l'introduzione di nuovi servizi.

Secondo altri, tale correlazione è invece molto forte. A riprova vengono fornite, in uno dei documenti presentati, una serie di indicazioni sui possibili scenari di interconnessione per la raccolta di traffico per accesso ad internet in modalità *dial-up*. Oltre ad analizzare in dettaglio il modello attuale di interconnessione, nel quale il traffico internet viene sostanzialmente gestito al pari del traffico di fonia, si approfondiscono due modelli di riferimento che prevedono l'estrazione del traffico internet immediatamente a valle della centrale locale dell'operatore di accesso oppure direttamente nella centrale locale (SGU):

a) nel primo caso il modello prevede la consegna del traffico IP ad un *Point of Presence* di OLO con un uso predominante della rete dell'operatore di accesso (sia commutata che in tecnica IP), pur essendo ipotizzabili casistiche differenti con un maggior uso delle infrastrutture IP dell'OLO. Secondo gli operatori rappresentati nel documento, tale modello oltre a non consentire una adeguata flessibilità di configurazione dei vari servizi da parte degli OLO, di fatto non incentiva gli OLO ad effettuare investimenti infrastrutturali escludendo questi ultimi dai maggiori benefici economici.

b) Nel secondo caso, il traffico estratto su base numerazione nella centrale SGU, viene consegnato immediatamente all'infrastruttura dell'OLO, qualora sia dotato di apparecchiature NAS in grado di gestire la segnalazione a canale comune. È opinione degli operatori che tale modello risulta essere di gran lunga pre-

feribile per la maggiore flessibilità, il maggiore uso delle infrastrutture dell'OLO, che verrebbe in questo caso incentivato ad investire, e per l'ottimizzazione d'uso della rete dell'*incumbent*.

In conclusione, nel documento in questione si propone che i modelli di riferimento presi in considerazione siano inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento con condizioni economiche di offerta tra loro coerenti, in modo tale da non disincentivare gli operatori nuovi entranti dall'investire in una propria rete di trasporto capillare.

3.8. Qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie di mercato di ciascun partecipante alla consultazione

In uno dei documenti ricevuti viene sottolineato che lo schema attuale su cui si basa l'interconnessione con l'operatore dominante rischia di diventare obsoleto in breve tempo, tenuto conto che il traffico originato dalla rete fissa potrà essere veicolato su reti di diversa e nuova tecnologia. In quest'ambito, secondo quanto espresso nel documento, le condizioni di interconnessione su reti diverse dalla rete commutata non dovrebbero sottostare ad accordi di tipo commerciale e dovrebbero essere incluse nelle offerte di interconnessione di riferimento.

Nello stesso documento vengono inoltre formulate alcune proposte relative alle modalità di interconnessione tra Telecom Italia e OLO. Queste proposte, come riconosciuto dal documento, non sono direttamente attinenti alla tematica della revisione dell'architettura di interconnessione. Si ritiene tuttavia utile riportarle in quanto passibili di incidere in qualche misura sulla tematica principale.

Le proposte presentate riguardano in sostanza la richiesta di favorire modalità di interconnessione indiretta tra Telecom Italia ed OLO. L'interconnessione indiretta è stata prevista esplicitamente dalla delibera 3/CIR/99 a partire dal 30 giugno 2000 per l'instradamento delle chiamate in *carrier selection* o in *preselection* in modalità *easy access*, mentre questa modalità non è, secondo quanto espresso nel documento, prevista per altre tipologie di chiamate come ad esempio per la terminazione delle chiamate originate sulla rete dell'operatore di accesso e dirette ad una numerazione appartenente agli OLO.

Secondo il documento, la previsione esplicita di tale modalità di interconnessione (che potrebbe essere realizzata tecnicamente attraverso il cosiddetto "*number hosting*") ridurrebbe la complicazione amministrativa per la stipula di NxN contratti di interconnessione tra tutti gli operatori e dal punto di vista tecnico permetterebbe di ridurre la congestione della rete dell'operatore dominante e favorirebbe un uso più efficiente delle reti degli operatori alternativi.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Albacom
Blixer
Blu
Fastweb
Grapes Italia s.p.a.
Infostrada
MCI-Worldcom
Planetnetwork
RSLCom-Italia
Telecom
Telecom Italia s.p.a.
Wind

DELIBERA n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000

Consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori virtuali di rete mobile"

Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2000, n. 161

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 5 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 410/99 - "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS - "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS - "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno avviare uno specifico procedimento inteso a valutare l'impatto dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile nel mercato nazionale dei sistemi e dei servizi mobili;

Considerato che l'Autorità ritiene particolarmente urgente definire, nei confronti dei futuri operatori dei sistemi mobili di terza generazione, le condizioni, le modalità ed il lasso temporale necessario a consentire loro una adeguata redditività del capitale di rischio investito nella realizzazione delle infrastrutture e quindi ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando l'imminente avvio delle procedure di gara per i sistemi mobili di terza generazione, l'Autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera 278/99 all'allegato A, punto 6, di limitare a due settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano trasmettono all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori Virtuali di Rete Mobile".

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato al 20 luglio 2000 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2000

Il Presidente
ENZO CHELI